



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE N° 13 del 08.04.2020

OGGETTO: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus covid-19. Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 nel territorio comunale – Disposizioni per le attività commerciali di alimentari

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;
- la direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
- il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
- il D.P.C.M. del 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
- il D.P.C.M. dell'11.03.2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento di contagio sull'intero territorio nazionale che producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020; l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19/03/2020 e n.7 del 20/03/2020 e n.14 del Presidente della Regione Siciliana recanti “Ulteriori misure e prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

-Vista l'Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Visto l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

Fino all' 11/04/2020 e ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali in premessa citati:

- **Che** gli esercizi commerciali a posto fisso e ambulanti locali di alimentari vari (supermercati, minimercati, attività di vendita di frutta e verdura, macellerie,pescivendoli e panifici), dovranno effettuare la vendita al pubblico nelle fasce orarie dalle ore 08.00-alle ore 13.00 dalle 16.30 alle ore 20.00, con l'obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti,sarà cura del titolare dell'attività commerciale evitare gli

assembramenti, l'accesso all'interno dell'attività commerciale della clientela ,dovrà essere consentito tenendo conto della capienza dell'esercizio e comunque non più di n.03 persone alla volta,garantendo il rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro tra gli stessi e che i clienti dovranno essere obbligatoriamente muniti di mascherine e guanti.

- **La chiusura** nei giorni di Domenica 12 Aprile 2020 Pasqua e Lunedì 13 Aprile 2020 Pasquetta.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e va pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria della Rocca sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Si demanda al Servizio di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza. La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a: Prefetto,Forze dell'Ordine, ASP Distretto Sanitario di Bivona e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Alessandria della Rocca li,08 Aprile 2020

IL Sindaco

Prof.ssa Giovanna Bubello

